Prefettura Forlì-Cesena Prot. Uscita del 01/02/2017 Numero: 0007247

Classifica: 18.04





## Prefettura - UTG di FORLI' - CESENA

DISPOSIZIONE DI **POSTI** CONVENZIONE PER LA MESSA A STRAORDINARI PER LA PRIMA ACCOGLIENZA DEI CITTADINI STRANIERI TEMPORANEAMENTE PRESENTI SUL TERRITORIO

#### TRA

LA PREFETTURA – UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DI FORLÌ-CESENA (C.F.80004780401) nella persona del Vice Prefetto Vicario, Dott. Antonio Massa

E

IL COMUNE DI PORTICO E DAN BENEDETTO - C.F. 00408940401 - con sede legale in Piazza G. Marconi, n.3 – Portico di Romagna, nella persona del Sig. Luigi Toledo in qualità di Legale rappresentante del summenzionato Ente

VISTO il d.l. 30 ottobre 1995, n. 451, convertito in L. 29 dicembre 1995, n. 563;

VISTA la legge 30.12.1995 n. 563 ed il relativo Regolamento di attuazione, decreto del Ministro dell'Interno n. 233 del 2.1.1996, il quale all'art. 3 prevede, fra l'altro, che le Prefetture, al fine di fronteggiare situazioni di emergenza connesse al verificarsi di sbarchi di immigrati irregolari possono disporre interventi di prima assistenza in favore degli stessi, da realizzarsi anche in collaborazione con soggetti pubblici o privati individuando le strutture con le caratteristiche ricettive ritenute idonee in base alle esigenze;

VISTO l'art.11 del D.Lgs 18.08.2015, n.142 "Misure straordinarie di accoglienza";

VISTA la nota prot.n.73444 del 5.12.2016 con la quale la Prefettura – U.t.G. di Forlì-Cesena ha richiesto al Ministero dell'Interno, Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione, Direzione Centrale dei Servizi Civili per l'Immigrazione e l'Asilo, l'autorizzazione, tra l'altro, a sottoscrivere convenzioni con gli Enti Locali che, anche per l'anno 2017, confermeranno la disponibilità ad assicurare il servizio di accoglienza dei cittadini stranieri extracomunitari richiedenti protezione internazionale;

VISTA la comunicazione pervenuta il 6 dicembre u.s. con la quale la richiamata Direzione Centrale ha riscontrato, con esito positivo, la richiesta di cui sopra;

## SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

### Articolo 1 Soggetti

La presente convenzione viene stipulata tra la PREFETTURA - U.T.G. DI FORLÌ - CESENA (di seguito Prefettura) ed il COMUNE DI PORTICO E SAN BENEDETTO, con sede in P.zza G. Marconi n.1, Portico di Romagna (di seguito, ai fini della presente convenzione, Gestore), al fine di prestare attività di prima



accoglienza dei cittadini stranieri temporaneamente accolti e da accogliere sul territorio del Comune di Portico e San Benedetto.

### Articolo 2 Oggetto della convenzione

La convenzione ha per oggetto la disponibilità massima di 50 posti di accoglienza nel territorio del Comune di Portico e San Benedetto, per fronteggiare l'eccezionale afflusso di cittadini stranieri e la relativa gestione delle seguenti strutture di accoglienza, individuate nelle more dell'allestimento di strutture più idonee alla permanenza, sino al termine della presente convenzione:

-"Albergo Alpe" ubicato in Via Molino, in località San Benedetto in Alpe;

- locali di proprietà comunale ubicati in Via Molino, in località San Benedetto in Alpe;
- locali di proprietà comunale ubicati in Via S. Rocco, in località Portico di Romagna;
- locali ubicati in Via Borgo all'Erta, nr.5 in località Portico di Romagna;
- locali ubicati in Via Borgo Piano nr.10 in località Portico di Romagna;
- locali ubicati in Via Roma, nr. 3 in località Portico di Romagna

Il Gestore si impegna a comunicare tempestivamente alla Prefettura la/le sede/sedi in cui potranno essere trasferiti ed ospitati i cittadini stranieri in carico sino al termine della presente convenzione, al fine delle successive opportune verifiche.

Il Gestore si impegna, anche attraverso l'apporto di un terzo operatore, di cui dovranno essere resi noti i dati identificativi, a offrire, oltre ai servizi di vitto e alloggio, le seguenti prestazioni:

## 1) Servizi di gestione amministrativa

- a) Registrazione degli ospiti (dati anagrafici, sesso, nazionalità, data di entrata, data della dimissione, tempi di permanenza) comprensivo della produzione di un report giornaliero contenente gli stessi dati destinato alla Prefettura a mezzo Pec o e-mail che la Prefettura controllerà con la locale Questura.
- b) Controllo e verifica della piena funzionalità dell'efficienza degli impianti della struttura.

## 2) Servizi di assistenza generica alla persona

- a) Orientamento generale sulle regole comportamentali all'interno della struttura, nonché sulla relativa organizzazione;
- b) Assistenza, ove necessario, ai bambini ed ai neonati componenti del nucleo familiare
- c) Servizio di lavanderia;
- d) Altri servizi di assistenza generica alla persona.

## 3) Servizi di pulizia e igiene ambientale

Per servizio di pulizia e di igiene ambientale si intendono tutte quelle attività atte ad assicurare il confort igienico ambientale delle strutture di accoglienza al fine di garantire lo svolgimento delle attività ivi previste:

a) Pulizia giornaliera e periodica dei locali e degli arredi;

b) Disinfezione, disinfestazione, derattizzazione e deblattizzazione delle superfici;



c) Raccolta e smaltimento rifiuti.

## 4) Servizi di accoglienza, fornitura e distribuzione dei pasti

a) Alloggio che dovrà essere differenziato sulla base della composizione dei nuclei familiari, del sesso ed eventualmente secondo l'etnia ed i Paesi di provenienza dei richiedenti protezione internazionale

b) Fornitura di tre pasti giornalieri secondo le seguenti modalità:

Il servizio dovrà essere svolto per sette giorni la settimana, con una somministrazione di prima colazione, pranzo e cena, in base al numero delle presenze effettive nel centro, secondo le modalità di cui alle specifiche tecniche di cui al DM 21 novembre 2008. Deve essere prevista una diversa forma di somministrazione in relazione ad eventuali pratiche religiose seguite dai richiedenti ( ad es.

Nella scelta degli alimenti sarà posta la massima cura nel proporre menù non in contrasto con i principi e le abitudini alimentari degli ospiti. In particolare dovranno essere rispettati tutti i vincoli costituiti da regole alimentari dettate dalle diverse scelte religiose. In caso di particolari prescrizioni mediche, di allergie dichiarate o accertate, dovranno essere fornite diete adeguate.

I generi alimentari dovranno essere di prima qualità e garantiti a tutti gli effetti di legge per quanto riguarda la genuinità, lo stato di conservazione e l'igiene. I pasti dovranno essere serviti con adeguati materiali atti al loro consumo (stoviglie, tovaglioli, posate, etc.).

Per ogni pasto dovrà essere assicurata a tutti i commensali una disponibilità minima di :

n. 1 primo piatto di pietanze di tipo diverso;

- n. 1 secondo piatto di pietanze di tipo diverso;
- n. 1 contorno;
- n.1 tipo di frutta o yogurt o, due volte a settimana, dolce monoporzione;
- bevande : latte, caffè, thè, acqua in alternativa;
- a richiesta dovranno essere forniti alimenti per i neonati e cestini da viaggio.
- Nella scelta delle pietanze dovrà essere prestata particolare cura nel proporre alimenti non in contrasto con i principi e le abitudini dei richiedenti asilo. In particolare dovranno essere rispettati tutti i vincoli costituiti dalle regole alimentari dettate dalle diverse scelte religiose.

#### Qualità degli alimenti

I generi alimentari dovranno essere garantiti a tutti gli effetti di legge, riguardo alla genuinità, allo

stato di conservazione ed all'igiene. La Prefettura si riserva il diritto, in qualunque momento, di sottoporre i generi alimentari utilizzati e distribuiti dal gestore al controllo delle autorità sanitarie, veterinarie e a laboratori di analisi.

#### Distribuzione dei pasti

I pasti dovranno essere distribuiti dal personale dell'Ente gestore.

I pasti potranno essere forniti anche mediante catering; in tal caso dovranno essere confezionati in apposite vaschette monoporzione a sigillatura ermetica, provviste di etichette indicanti la denominazione dell'azienda produttrice, il lotto di produzione, la data del confezionamento e la data di scadenza. Il trasporto dovrà avvenire mediante mezzi attrezzati e provvisti di autorizzazione sanitaria. Gli alimenti dovranno essere consegnati alle temperature idonee.



La fornitura e la distribuzione dei pasti dovrà essere effettuata sette giorni alla settimana sia per la prima colazione che per il pranzo e la cena secondo il numero di presenze effettive.

#### 5) Fornitura di beni

La struttura di accoglienza dovrà fornire tutti i generi di prima necessità come di seguito elencati:

a) effetti letterecci adeguati al posto occupato, composti da materasso, cuscino, lenzuola, federe e coperte, che saranno quindicinalmente cambiati per l'avvio ai servizi di lavanderia, e quant'altro utile al confort della persona;

b) prodotti per l'igiene personale e vestiario intendendo la fornitura del minimo necessario al momento dell'accoglienza presso la struttura e, all'occorrenza, il rinnovo dei beni da effettuare periodicamente al fine di garantire l'igiene e il decoro della persona.

Il rinnovo di generi consumabili con l'uso (quali sapone, shampoo, dentifricio, carta igienica,

ecc.) sarà a carico dell'Ente Gestore.

- c) erogazione del "pocket money" nella misura di Euro 2,50 pro capite/ pro die, fino a un massimo di Euro 7,50 per nucleo familiare, da erogare anche sotto forma di "buoni" (spendibili presso strutture ed esercizi convenzionati) o di carte prepagate da utilizzare a seconda delle necessità dell'ospite (per schede telefoniche, snack alimentari, giornali, sigarette, fototessera, biglietti per trasporto pubblico) o, anche, come chiarito dal Ministero dell'Interno con la circolare del 26 agosto 2014, attraverso l'erogazione in contanti, sempreché vi sia l'assenso del Gestore. Il pocket money verrà erogato dal Gestore in relazione alle effettive presenze registrate per ciascun ospite, dietro firma da parte del destinatario a riprova dell'avvenuto rilascio.
- d) erogazione di una tessera/ricarica telefonica di Euro 15,00 all'ingresso

L'ente Gestore, anche a mezzo del terzo Operatore in narrativa, s'impegna a comunicare tempestivamente l'avvenuto allontanamento del soggetto ospitato alla Questura, alla Prefettura-UTG e a garantire, comunque, l'eventuale ripresa del servizio di assistenza, nei tre giorni successivi rispetto l'allontanamento.

6) Servizi per l'integrazione

Per tutti i soggetti assistiti è previsto un servizio di mediazione linguistica e culturale al fine di garantire:

A)- L'Orientamento e l'accesso ai servizi del territorio mediante la copertura delle seguenti prestazioni:

- servizio di assistenza linguistica e culturale;

- orientamento dei beneficiari alla conoscenza del territorio ( trasporti pubblici, poste, farmacie, associazioni, etc...);
- B)- La formazione e riqualificazione professionale mediante la copertura delle seguenti
- -servizi rivolti a favorire percorsi di autonomia ed integrazione attraverso l'organizzazione dei corsi di apprendimento e/o approfondimento della lingua italiana;

- inserimento scolastico dei minori;

C) L'orientamento all'inserimento lavorativo mediante la copertura delle seguenti prestazioni:



-informazione sulla normativa italiana in materia di lavoro ed orientamento ai servizi per l'impiego presenti sul territorio;

- D) L'orientamento all'inserimento abitativo mediante la copertura delle seguenti prestazioni:
- informazione sulla normativa italiana in materia;
- E) L'orientamento e l'accompagnamento all'inserimento sociale mediante la copertura delle
- promozione e realizzazione di attività di sensibilizzazione e di informazione al fine di facilitare il seguenti prestazioni:
- dialogo tra i beneficiari e la comunità cittadina; - promozione e realizzazione di attività di animazione socio-culturale mediante la partecipazione attiva dei beneficiari ( eventi di carattere culturale, sportivo, sociale, etc)
- F) La tutela legale mediante la copertura delle seguenti prestazioni:
- -servizio di informazione sulla normativa concernente l'immigrazione i diritti e doveri e condizione dello straniero;
- servizio di assistenza per la stesura della domanda di asilo;
- orientamento al territorio, informazione ed assistenza nei rapporti con la Questura competente per l'inserimento nel sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati:
- garantire l'informazione sui diritti e i doveri sanciti dall'ordinamento italiano.
- G) La tutela psico-socio-sanitaria mediante la copertura delle seguenti prestazioni:
- sostegno socio psicologico; - assistenza sanitaria, da effettuare presso i presidi sanitari territoriali o medici di base, comprese le spese di trasporto necessarie per raggiungere la struttura sanitaria. Il Gestore dovrà garantire l'accompagnamento dello straniero qualora risulti necessario. prenotare, presso centri pubblici, le visite specialistiche e gli esami diagnostici disposti dal medico e accompagnare e assistere, se necessario, gli ospiti alle visite mediche specialistiche ed in caso di ricovero in ospedale;
- costruire e consolidare la collaborazione con gli attori che, a diverso titolo, possono partecipare ai percorsi di supporto, riabilitazione e cura dei beneficiari portatori di specifiche esigenze socio-
- I servizi indicati ai precedenti punti 1,2,3,4,5 e 6 devono essere assicurati nell'arco delle 24 ore
- Il Gestore s'impegna, con piena assunzione di responsabilità sui risultati, all'erogazione dei servizi e interventi e delle prestazioni relative all'accoglienza e all'assistenza, come indicati in precedenza,
- dei rispettivi soggetti ospitati. Il Gestore s'impegna, altresì, a trasmettere ogni mese alla Prefettura una relazione riepilogativa sui servizi erogati nel mese precedente, nonché l'elenco giornaliero delle persone ospitate.

### Articolo 3 Attivazione posti di accoglienza

Il Gestore si impegna ad informare la Prefettura-UTG dell'avvio dei posti di accoglienza, con comunicazione scritta indicante la sede, il numero di posti, la data di avvio. La Prefettura verificherà l'adeguatezza degli immobili in uso.



### Articolo 4 Responsabilità

Il Ministero dell'Interno e la Prefettura – UTG sono esonerati da qualsiasi responsabilità derivante da eventuali danni alle persone ed alle cose che dovessero verificarsi durante l'esecuzione delle prestazioni oggetto della presente convenzione.

## Articolo 5 Determinazione dell'importo della convenzione

Per i posti straordinari messi a disposizione dall'Ente Gestore la Prefettura corrisponderà l'importo di € 35,00 (trentacinque/00) pro die per ciascun ospite assistito, determinato con direttiva ministeriale, per un importo complessivo presunto pari ad € 638.750,00, riferito all'intera durata della convenzione (di cui al successivo art. 8), previo apposito accreditamento delle risorse sulla contabilità

Nessun corrispettivo sarà erogato per l'uso delle strutture e per la manutenzione straordinaria ed

ordinaria nonché per le utenze.

Gli oneri ordinari (quali le utenze domestiche) per la gestione della struttura di accoglienza sono

interamente a carico del Gestore.

In caso di verifica di risparmi di spesa, da parte del Gestore, nell'erogazione dei servizi richiesti, di cui all'art.2 della presente Convenzione, rispetto al prezzo convenuto al precedente c.1, essi dovranno rimanere a disposizione di questa articolazione periferica del Ministero dell'Interno, per la successiva esatta rendicontazione di spesa nei confronti del Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione. L'Unione potrà procedere ad assegnare quota-parte dell'importo della convenzione al finanziamento di progetti di supporto alle attività di cui all'art.2, mediante l'accentramento di beni e servizi in comune, a vantaggio dell'efficacia e dell'efficienza delle iniziative a tutela delle istanze di protezione internazionale.

### Articolo 6 Pagamenti

La Prefettura-UTG provvederà al pagamento degli oneri economici connessi all'attuazione della presente convenzione tenuto conto delle disposizioni che regolano le procedure dei pagamenti delle spese a carico delle Amministrazioni statali, nei limiti delle risorse assegnate.

La Prefettura liquiderà dietro presentazione della relativa rendicontazione analitica (presenze ospiti) a firma del legale rappresentante del Gestore (o da altro soggetto a ciò autorizzato), unitamente all'atto amministrativo di presa d'atto/approvazione delle spese sostenute dall'Ente, con cadenza mensile o, se più breve, al termine del soggiorno, le prestazioni oggetto della presente convenzione.

La liquidazione del corrispettivo avverrà in base alle effettive presenze riportate nel registro di cui

all'art. 2 punto 1) lett. a) secondo il costo pro-capite/pro-die indicato nel precedente art.5. A tal fine, il documento contabile dovrà essere corredato da prospetto riepilogativo delle presenze

riferite al periodo oggetto di fatturazione. I pagamenti mensili verranno effettuati, di regola, a trenta giorni dalla data di ricezione del documento contabile sopra menzionato, fermo restando la disponibilità di fondi da parte del Ministero.



### Articolo 7 Monitoraggio e controllo

La Prefettura si riserva la facoltà di disporre in qualsiasi momento, a mezzo di propri incaricati,

verifiche dirette ad accertare l'esatto adempimento delle prestazioni.

E' fatto comunque obbligo al Gestore di trasmettere giornalmente e mensilmente alla Prefettura l'elenco degli ospiti effettivamente presenti nella struttura, al fine di consentire i previsti controlli di legge da parte della Questura, nonché quelli amministrativo-contabili per i pagamenti di cui all'articolo

Il Gestore si impegna a garantire il monitoraggio delle presenze secondo le modalità stabilite dalla Prefettura, secondo quanto evidenziato all'art. 2, punto 1) lett. a) ed a provvedere mensilmente ad

inoltrare alla Prefettura una relazione sullo stato di attuazione della presente convenzione.

#### Articolo 8 Durata

Gli effetti della presente convenzione hanno inizio dal 1.01.2017, in sanatoria per il periodo precorso fino al 31 dicembre 2017, fermo restando la permanenza degli ospiti in ottemperanza alle disposizioni del Ministero dell'Interno – Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione – Direzione Centrale dei Servizi Civili per l'Immigrazione e l'Asilo, fatta salva, pertanto, la facoltà della Prefettura – di cessazione anticipata senza oneri al venir meno delle esigenze.

Qualora nel periodo stabilito venissero a cessare le esigenze di utilizzazione dei posti di prima accoglienza indicati all'articolo 2, la convenzione si intenderà conclusa alla data dell'ultima prestazione fornita, a seguito di comunicazione da parte della Prefettura.

### Articolo 9 Trattamento dei dati personali

I dati personali relativi ai soggetti ospitati nei centri devono essere trattati in modo conforme alle disposizioni normative di cui al d.lgs. n. 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni.

#### Articolo 10 Prescrizioni

La presente convenzione deve essere eseguita con l'osservanza di tutti i patti e oneri previsti dalla stessa convenzione e dalle norme di legge, in particolar modo la struttura utilizzata dovrà essere conforme alle vigenti norme riguardanti la prevenzione incendi, i requisiti igienico-sanitari ed adeguati alla legge 9 aprile 2008, n. 81.

#### Articolo 11 Recesso

La Prefettura si riserva il diritto di recedere dalla presente convenzione nei casi e nei modi previsti dalla legge ovvero nel caso di cessate esigenze.

Nulla è dovuto, in tal caso, al Gestore se non per la parte che abbia già avuto esecuzione.



#### Articolo 12 Risoluzione

La Prefettura, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del C.C., ha facoltà di procedere alla risoluzione della convenzione per grave inadempienza e mancata messa a disposizione di posti di cui all'art. 2 della presente convenzione previo semplice avviso.

### Articolo 13 Copertura assicurativa

A copertura dei rischi per eventuali infortuni o incidenti che potrebbero verificarsi nei confronti dei soggetti ospitati nella struttura, l'Ente Gestore si impegna a stipulare idonea polizza assicurativa. Eventuali danni a beni mobili ed immobili derivanti dall'uso da parte degli ospiti saranno a totale carico del Gestore.

Letto, approvato e sottoscritto.

1.02.2017

PREFETTURA - UTG di FORLI' - CESENA

Il Vice Prefetto Vicario (Massa)

IL GESTORE

Il Sindaco del Comune di Portico e S.B. (Toledo)

Documento sottoscritto digitalmente